

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 900

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FOSSI, BOLDRINI, CURTI, FERRARI, FORNARO, FURFARO, GIRELLI,  
GUERRA, LAUS, MALAVASI, MARINO, TONI RICCIARDI, SARRACINO,  
SCOTTO, SERRACCHIANI**

Modifiche alla disciplina in materia di contrasto della delocalizzazione delle attività produttive, per la salvaguardia della continuità aziendale e dell'occupazione dei lavoratori

*Presentata il 20 febbraio 2023*

ONOREVOLI DEPUTATE E DEPUTATI! — La delocalizzazione delle imprese rappresenta da tempo una evidente criticità che compromette la crescita economica e occupazionale dei nostri territori.

Il Rapporto sulle Imprese 2021 redatto dall'Istituto nazionale di statistica, che prende in esame i dati relativi all'internazionalizzazione produttiva delle aziende, ha reso noto che, tra le imprese con più di 250 lavoratori, il 14,6 per cento ha scelto di delocalizzare, dato che scende al 7 per cento per quelle che impiegano da 50 a 249 addetti, fino al 2 per cento per le piccole imprese. Delle aziende che delocalizzano il 40 per cento si dirige all'interno dell'Unione europea: quelle che si spostano in un Paese dell'area euro indicano come moti-

vazione principale l'accesso a nuovi mercati, mentre per quelle che si spostano verso i Paesi non-euro (in particolare Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Polonia, Romania, Ungheria e Svezia) prevale la motivazione del contenimento del costo del lavoro, ragione indicata dalla maggioranza delle imprese considerando il totale delle delocalizzazioni (ricomprendendo cioè anche quelle dirette al di fuori dell'Unione europea).

Prendendo in esame il *database* Erm (*European Restructuring Monitor*, l'agenzia europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro) da gennaio 2002 a marzo 2022 in Italia si sono verificati 53 casi di delocalizzazione con oltre 12.500 licenziamenti, quasi interamente nel set-

tore manifatturiero, a fronte di nessun posto di lavoro guadagnato.

In molti casi le delocalizzazioni hanno portato a licenziamenti immediati, unilaterali, lesivi dei diritti dei lavoratori. Emblematico, ad esempio, è il caso dei 422 operai della sede toscana della Gkn Driveline annunciato dalla multinazionale londinese il 9 luglio 2021 con una *email* e senza alcun confronto preventivo, in violazione dell'accordo siglato nel 2020 con le rappresentanze sindacali.

In questi ultimi anni sono state introdotte norme specifiche per evitare che i processi di delocalizzazione nascondano specifiche strategie produttive perseguite soprattutto da alcune multinazionali straniere le quali, spesso, decidono di aprire un'attività in Italia per il tempo necessario ad usufruire di alcune agevolazioni per poi, dopo breve tempo, chiudere lo stabilimento con pesanti ricadute sul tessuto occupazionale e produttivo.

Tali norme sono state inserite nella legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio per il 2022) e successivamente modificate con il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175 (cosiddetto Aiuti *ter*).

Il presente provvedimento interviene rendendo maggiormente stringenti tali disposizioni e disincentivando, compatibilmente con le norme e gli indirizzi comunitari, le delocalizzazioni improvvise e non concertate.

Altro settore di intervento della presente proposta di legge è quello di aumentare gli attuali finanziamenti disponibili, a favore delle imprese in forma di società cooperativa costituite da lavoratori provenienti da aziende in liquidazione, specificando che tali risorse vadano anche ai progetti presentati da cooperative di dipendenti di società che delocalizzano. In questo modo potrà essere promossa, anche con il sostegno pubblico, la riconversione di stabilimenti produttivi altrimenti destinati alla chiusura. Va sottolineato, in questo contesto, come vi siano già state nel nostro paese significative esperienze di questa tipologia di progetti collettivi.

La terza finalità della proposta di legge è quella di elaborare una relazione ufficiale annuale sia sulle reali conseguenze, nel territorio nazionale, delle delocalizzazioni per quanto riguarda gli aspetti occupazionali ed economici, sia sull'efficacia delle norme vigenti per disincentivare la delocalizzazione delle imprese, salvaguardare i livelli occupazionali e la continuità degli stabilimenti la cui attività produttiva viene trasferita in Paesi esteri.

Passando ad illustrare nel dettaglio le norme della presente proposta di legge, si fa presente che l'articolo 1 modifica l'articolo 37 del decreto-legge n. 144 del 2022, recante norme in materia di delocalizzazione o cessione di attività di imprese che non versano in situazione di crisi, prevedendo che alle imprese che cessano definitivamente l'attività produttiva o una parte significativa della stessa, anche per effetto di delocalizzazioni, con contestuale riduzione del personale per una quota superiore al 40 per cento di quello impiegato mediamente nell'ultimo anno, venga preclusa la possibilità di procedere alla rimozione dei macchinari, dei materiali e delle produzioni fino a che non abbiano completamente restituito gli incentivi pubblici ricevuti.

L'articolo 2 modifica l'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nei termini seguenti:

alla lettera *a*) è modificato il comma 227, che prevede che i datori di lavoro con più di 250 dipendenti, intenzionati a chiudere una sede, con previsione di un minimo di 50 licenziamenti, siano tenuti a dare comunicazione per iscritto dell'avvio della procedura ai sindacati, alle regioni interessate, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero delle imprese e del *made in Italy* e all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro: in particolare, la novella dispone l'aumento da 180 a 240 giorni del termine dilatorio tra la suddetta comunicazione e l'avvio della procedura, pena la nullità dei licenziamenti;

alla lettera *b*) è apportata una modifica alla lettera *c*) del comma 228 volta a prevedere che il piano per limitare le ricadute occupazionali ed economiche deri-

vanti dalla chiusura di stabilimenti produttivi, qualora preveda la cessione dell'azienda, o di suoi rami, ai lavoratori o a cooperative da essi costituite, possa essere finanziato dal Fondo per la crescita sostenibile istituito nel 2012 dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83;

alla lettera *c*) viene modificato il comma 235, prevedendo che sia « aumentato del 700 per cento » il contributo (attualmente fissato al 500 per cento), di cui all'articolo 2, comma 35, della legge 28 giugno 2012, n. 92, dovuto dal datore di lavoro in caso di licenziamento qualora non vi sia la sottoscrizione del piano per limitare le ricadute occupazionali da parte delle organizzazioni sindacali.

L'articolo 3 modifica il comma 419 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio per il 2023), incrementando la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile da 2 a 20 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2024. Tali risorse sono destinate al finanziamento degli

interventi a sostegno della nascita e dello sviluppo di imprese cooperative costituite dai lavoratori per il recupero di aziende in crisi e per i processi di ristrutturazione o riconversione industriale.

L'articolo 4 prevede che il Governo riferisca annualmente alle Camere sullo stato di attuazione delle strategie attivate per disincentivare la delocalizzazione delle imprese, salvaguardare i livelli occupazionali e la continuità degli stabilimenti la cui attività produttiva viene trasferita in Paesi esteri, e in ordine ai progetti attivati con le risorse del Fondo per la crescita sostenibile, previsto dall'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, destinati al finanziamento degli interventi a sostegno della nascita e dello sviluppo di imprese cooperative costituite dai lavoratori per il recupero di aziende in crisi e per i processi di ristrutturazione o riconversione industriale.

L'articolo 5 dispone infine la copertura finanziaria.

## PROPOSTA DI LEGGE

### Art. 1.

*(Modifica al decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175)*

1. All'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, dopo le parole: « delle somme di cui al primo periodo » sono inserite le seguenti: « non possono essere avviate le procedure di delocalizzazione dei macchinari, dei materiali e delle produzioni e ».

### Art. 2.

*(Modifiche alla legge 30 dicembre 2021, n. 234)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 227, le parole: « centotanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « duecentoquaranta giorni »;

b) al comma 228, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché la possibilità di intervento del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 »;

c) al comma 235, le parole: « aumentato del 500 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « aumentato del 700 per cento ».

### Art. 3.

*(Modifica alla legge 29 dicembre 2022, n. 197)*

1. Al comma 419 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: « 2 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 20 milioni ».

## Art. 4.

*(Relazione alle Camere)*

1. Il Governo presenta alle Camere una relazione annuale sullo stato di attuazione delle strategie attivate per disincentivare la delocalizzazione delle imprese e salvaguardare i livelli occupazionali e la continuità degli stabilimenti la cui attività produttiva viene trasferita in Paesi esteri, indicando in particolare gli effetti delle disposizioni in materia contenute nel decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, e nella legge 30 dicembre 2021, n. 234, nonché sullo stato di attuazione dei progetti attivati con le risorse del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, destinati al finanziamento degli interventi a sostegno della nascita e dello sviluppo di imprese cooperative costituite dai lavoratori per il recupero di aziende in crisi e per i processi di ristrutturazione o riconversione industriale.

## Art. 5.

*(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 18 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



\*19PDL0024860\*